

STATUTO

dell'Associazione di promozione sociale denominata
"Osservatorio Nazionale Permanente sulla Sicurezza (ONPS)"

Art.1 Costituzione

È costituita, nel rispetto del codice civile e della legge n. 383/2000, l'Associazione di promozione sociale denominata "Osservatorio Nazionale Permanente sulla Sicurezza (ONPS)", in seguito semplicemente "Associazione". Essa è formata da cittadini e figure professionali della società civile.

Art.2 Sede e durata

L'Associazione ha la sede operativa in Roma, Via della Badia di Cava,36/b 00142 Roma. L'Associazione non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.

Art. 3 Organizzazione

L'Associazione, oltre che a livello nazionale, può istituire sedi periferiche, in qualsiasi parte del territorio nazionale e nell'ambito dell'Unione europea. Il funzionamento delle sedi periferiche viene disciplinato dal Regolamento di attuazione del presente statuto.

Art.4 Scopi

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- ricerca, studi e progettualità su tematiche sociali concernenti la sicurezza intesa nella sua accezione più ampia di Security e Safety, per offrire un contributo propositivo ad istituzioni pubbliche e private nella realizzazione di una società che possa prosperare nella giustizia e pacifica convivenza;
- promozione dello sviluppo culturale tra i soci, i cittadini e le formazioni sociali, in genere, in campo nazionale ed internazionale;
- informazione e formazione per promozione sociale, in particolare dei giovani, nell'ottica della legalità e sicurezza, quali valori di riferimento per lo sviluppo dell'uomo e della società.

Art.5 Attività

L'Associazione persegue i suoi scopi attraverso le seguenti attività:

- svolgere ricerche, studi, analisi delle criticità correlate alla security e safety in tutte le espressioni sociali ed economiche, nella loro diversificazione territoriale;
- analizzare, individuare e proporre rimedi su rischi e aggressioni alla sicurezza nei suoi paradigmi tutti, attraverso aree di studio per le varie tipologie fenomeniche;
- individuare ed analizzare le nuove tecnologie, utili a migliorare il livello di sicurezza individuando, fra i mezzi di prevenzione e controllo utilizzati, quelli che garantiscano la privacy delle persone;
- sensibilizzare l'opinione pubblica, sul tema della legalità e della sicurezza, con particolare riferimento alle Scuole di ogni ordine e grado e agli Istituti specialistici di formazione anche con l'attribuzione di premi, riconoscimenti, sussidi, borse di studio;
- individuare attività di formazione, anche per specialisti ed esperti, nella tematiche di security e safety;
- perseguire obiettivi di utilità e solidarietà sociale, attraverso percorsi progettuali, monitorandone le fasi realizzative e risolutive;
- istituire e gestire seminari e corsi di studio in collaborazione con le Università ed Enti di ricerca di rilevanza nazionale o internazionale;
- perseguire la promozione di attività per lo sviluppo culturale fra i soci, i cittadini e le formazioni sociali in genere, in campo nazionale ed internazionale;
- organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico anche su problemi economici, religiosi, educativi; connessi alla qualità della vita, ambiente, salute, energia, etica nello sviluppo di salvaguardia dei diritti umani o di integrazione sociale e culturale in genere;
- predisporre centri di documentazione a disposizione dei soci, dei cittadini e degli stranieri, nonché formare servizi di mediateca per tutti coloro che sono interessati ad attività di studio e ricerca;
- provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche e audiovisive, materiale vario di interesse culturale, a beneficio dei soci e di tutti gli interessati;
- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere, nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare altresì notiziari, ricerche originarie e bibliografie;
- organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, tavole rotonde, seminari, conferenze, cicli di lezioni e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi sociali.

L'Associazione potrà, comunque, svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, purché ricomprese nei fini statutari.

L'Associazione può inoltre aderire, con delibera adottata dal Consiglio Direttivo, ad altre associazioni o enti, quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali; a tal fine l'Associazione potrà far aderire altre associazioni o enti che abbiano le stesse finalità e quando ciò torni utile o sia congeniale al raggiungimento dei fini sociali.

Art. 6 Soci

Per la realizzazione degli scopi riportati nell'art. 5 sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettano gli articoli del presente Statuto e del regolamento di attuazione (nel seguito semplicemente "Regolamento"), che condividendo gli scopi dell'Associazione si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento degli stessi.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. In base alle disposizioni di legge T.U.196/2003, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione, il socio si impegna al versamento della quota sociale annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea, al rispetto dello Statuto e del regolamento emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Le categorie dei soci sono:

- **soci fondatori:** le persone, fisiche e le entità giuridiche che partecipano alla costituzione dell'Associazione, o ne sono ammessi a farne parte, con tale qualifica, entro il termine massimo di sei mesi dalla data della sua costituzione. Si impegnano a versare annualmente dalla data di costituzione, il contributo annuo determinato in sede di costituzione. Essi hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali; la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale annua.
- **soci effettivi od ordinari:** le persone, fisiche e le entità giuridiche che hanno chiesto ed ottenuto di aderire all'Associazione, acquisiscono la qualifica di socio, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; la loro qualità di socio è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Gli stessi, all'atto dell'ammissione, si impegnano a versare, per almeno due anni, la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.

Assumono la qualifica di **soci "sostenitori"** le persone, fisiche e le entità giuridiche, che condividendo gli scopi dell'Associazione, sostengono le attività della stessa con contribuzioni di particolare entità.

Assumono la qualifica di **soci "onorari"** le personalità di chiara fama, del mondo accademico, imprenditoriale, culturale, religioso, scientifico, politico e militare designati dal Consiglio Direttivo, che accettano di sostenere moralmente l'Associazione.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale da effettuarsi entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel Libro Soci.

L'ammontare della quota sociale è stabilito annualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali, sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e sono totalmente gratuite. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, correlata alla realizzazione dei fini statutari, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.

Art. 7 Diritti dei soci

I soci dell'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Il socio avrà diritto al rimborso delle spese, effettivamente sostenute, per l'attività volontariamente prestata.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea.

Art. 8 Doveri dei soci

I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e delle disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri soci ed all'esterno dall'Associazione, deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, del regolamento e delle linee programmatiche emanate.

Art. 9 Recesso o esclusione del socio

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta, da inviare al Presidente del Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7 del presente Statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata, inviata al medesimo socio, e contenente le motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione; l'esclusione è ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

I soci receduti e/o esclusi, che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, decadono da qualsiasi diritto relativo all'attività prestata in favore dell'Associazione stessa, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Presidente onorario
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario
- il Collegio dei Sindaci.
- il Collegio dei Probi Viri

Art. 11 l'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso, o da un suo delegato, nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, mediante avviso di convocazione scritto da inviare ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza o, negli stessi termini, mediante avviso affisso nei locali della sede.

L'avviso di convocazione deve contenere comunque l'ordine del giorno dei lavori e il luogo ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

• **L' Assemblea ordinaria:**

- a) elegge il Presidente Onorario, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Vice Presidente, il Segretario, il Collegio dei Sindaci; il Collegio dei Probi Viri;
- b) propone iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto, economico predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- e) approva la relazione programmatica annuale dell'Associazione, presentata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell' Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non presente.

La durata delle cariche statutarie è triennale.

• **L' Assemblea straordinaria:**

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto, con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio, a termini di statuto, col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, sono riassunte in apposito verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale è trascritto su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, eletto dall'Assemblea, e composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 40 (quaranta) membri.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o su richiesta di 1/3 (un terzo) dei membri dello stesso.

Le riunioni sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Presidente onorario o in loro assenza, dal più anziano dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per la realizzazione dei fini statuari;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione e la relazione programmatica;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- redige, approva e modifica il regolamento di attuazione dello statuto dell'Associazione;
- ammette i nuovi soci;
- fissa l'importo della quota sociale;
- esclude i soci, salva la successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art.8 del presente Statuto;
- Nomina il Tesoriere;
- nomina i componenti dei Comitati Scientifici, formati da esperti del mondo accademico - scientifico e da personalità particolarmente distintesi in attività sociali, finalizzati all'approfondimento di particolari tematiche connesse agli obiettivi statuari.

Il Consiglio Direttivo può conferire incarichi nel suo interno per specifiche attività.

Il Consiglio Direttivo svolge, altresì, tutte le altre attività purché funzionali alla realizzazione degli scopi statuari.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale, trascritto su apposito libro, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed ai terzi ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Presiede il Consiglio Direttivo di cui è membro di diritto.

Dispone dei fondi sociali.

Art.14 Collegio dei Sindaci

L'Assemblea elegge il Collegio dei Sindaci composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, scelti anche tra i non soci, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese, sorvegliare la gestione amministrativa e riferire all'Assemblea con relazione scritta, in sede di approvazione del bilancio.

L'incarico di membro del Collegio dei Sindaci è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo.

I Sindaci sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Associazione, curano la tenuta del libro delle adunanze del Collegio dei Sindaci, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto solo nell'ambito di quest'ultimo, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri; esprimono parere sul bilancio.

A tale scopo il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno.

Art.15 Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è l'organo giurisdizionale di controllo che svolge le seguenti attività:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie delle quali in caso di controversia è l'unico interprete;
- b) giudica in caso di impugnazione dei provvedimenti di ammissione, di non ammissione, di decadenza dei soci, dei provvedimenti di diffida e di richiamo dei soci, di decadenza dalle cariche sociali deliberati dal Consiglio Direttivo;
- c) dirime tra i soci con decisione inappellabile controversie aventi rilevanza nei rapporti associativi;
- d) propone all'Assemblea, l'unica competente a deliberare, la decadenza dalla carica di componenti il Consiglio Direttivo per gravi motivi inerenti alla carica o violazione dello Statuto, assegnando al Segretario un termine per la convocazione di detta Assemblea o, in difetto, la convoca direttamente.

Il Collegio dei Proviviri giudica come arbitro amichevole compositore e senza formalità di procedura.

È composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti.

L'incarico di membro del Collegio dei Proviviri è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 16 Mezzi finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi, donazioni, lasciati in denaro o in natura, provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- da iniziative promozionali.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in strumenti di natura finanziaria o speculativa.

Art. 17 Bilancio

Il bilancio è predisposto, secondo gli schemi stabiliti dalla normativa vigente, dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Il bilancio è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvarlo e può essere consultato dai soci.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previsti dallo Statuto.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previsti.

Art. 17 Modifiche statutarie

Lo Statuto è modificabile dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 10 del presente Statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il regolamento e con le disposizione vigenti.

Art. 18 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste all'art. 10 del presente Statuto.

L'Assemblea, che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale con finalità similari.

Art. 19 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto e dal regolamento di cui all'art. 5, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.